

---

**REGOLAMENTO**  
**“Scambio di Esperienze”**  
**nell’ambito dell’attività dell’Ingegnere Forense**

**Premessa:**

L’ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, attraverso la commissione Ingegneria Forense e la Commissione Giovani, intende promuovere uno scambio di esperienze “sul campo” per consolidare e accrescere la formazione degli iscritti che operano, o intendono operare, nel settore giudiziario, anche nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Procura della Repubblica di Paola.

Attualmente, non esiste un percorso formativo specifico per i consulenti che affiancano i Giudici o le Parti nell’attività giudiziaria, ma gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Cosenza che operano da più tempo nel settore, sono portatori di un vasto patrimonio di conoscenze riguardo i diversi aspetti dell’ingegneria forense.

Tale consapevolezza ha indotto la Commissione Ingegneria Forense e la commissione Giovani a rivolgere, proprio a questi Colleghi, l’invito alla disponibilità nel voler condividere la propria esperienza con chi intende orientare l’attività professionale anche in questo delicato settore.

L’idea propulsiva di questa iniziativa si basa sul concetto che l’ingegnere, che fino ad oggi, per svariati motivi, ha poco praticato l’attività forense possa affiancare come ingegnere uditore il collega più esperto in tutte le fasi tipiche dell’attività del CTU: dalla nomina, al deposito della relazione di consulenza tecnica definitiva, assistendo ai sopralluoghi, all’esame del fascicolo, alle diverse fasi della redazione finale nonché dell’istanza di liquidazione e al deposito degli elaborati prodotti al fascicolo telematico.

L’adesione al protocollo comporta due soli vincoli: gratuità delle prestazioni, sia da parte del consulente esperto che del collega in affiancamento e vincolo di segretezza professionale sulle operazioni svolte e sugli elaborati prodotti.

L’Ordine si farà carico di raccogliere le adesioni e segnalare ai consulenti esperti i colleghi disponibili all’affiancamento.

Tra l’ingegnere “esperto” e il collega ingegnere uditore si sottoscriverà, per accettazione reciproca, il regolamento di seguito riportato.

---

## Regolamento.

### Art.1

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa e del relativo regolamento.

Si definisce, nel prosieguo, *ingegnere esperto* l'ingegnere che abbia una comprovata esperienza nell'ambito dell'attività di consulenza e perizia giudiziaria disponibile a farsi affiancare nello svolgimento dell'attività professionale nell'ambito di un incarico quale Consulente Tecnico d'Ufficio conferitogli dall'autorità giudiziaria.

Si definisce, parimenti, *ingegnere uditore* l'ingegnere che intende affiancare l'*ingegnere esperto* nell'attività sopra specificata.

### Art. 2

L'attività si svolgerà presso i luoghi di causa o lo studio dell'*ingegnere esperto* sulla base delle indicazioni che quest'ultimo fornirà sulla base dell'attività da svolgersi.

La partecipazione a detta attività, volontaria, gratuita e limitata ad un'unica consulenza, essendo finalizzata esclusivamente all'acquisizione di esperienza da parte dell'*ingegnere uditore* nella pratica dello svolgimento dell'attività forense, non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore dell'*ingegnere uditore* nei confronti dell'*ingegnere esperto*.

L'*ingegnere uditore* si impegna a garantire il segreto professionale sull'attività a cui è chiamato ad assistere e sui fatti di cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività stessa.

### Art.3

I rapporti che l'*ingegnere esperto* intrattiene con l'*ingegnere uditore* non costituiscono rapporto di lavoro: è pertanto escluso qualunque vincolo di subordinazione e, nella specie, alcun potere di controllo, direzione e disciplinare dell'*ingegnere esperto* nei confronti dell'*ingegnere uditore*.

L'attività ha natura formativa e di crescita professionale e deve perseguire soltanto obiettivi di acquisizione di conoscenza del mondo dell'ingegneria forense da parte dell'*ingegnere uditore*, mirando unicamente all'esclusivo interesse formativo di quest'ultimo.

Pertanto, la fase di affiancamento che si realizza con l'attività di **esclusivo uditorato** di cui al successivo art.4 del presente regolamento, non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità da parte dell'*ingegnere uditore* in merito alle attività svolte, né lo svolgimento di attività o mansioni in sostituzione o in integrazione, ivi comprese quelle strumentali e collaterali, a quelle che l'*ingegnere esperto* debba o possa svolgere in ragione del proprio ufficio.

### Art.4

L'*ingegnere esperto* si impegna

- a consentire la partecipazione dell'*ingegnere uditore* per tutte le fasi del giudizio dal momento in cui si avvia la fase di affiancamento fino al deposito della consulenza;
- a segnalare all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza qualsiasi evento inerente al praticante con particolare riferimento allo scorretto comportamento tenuto durante le operazioni peritali e alla violazione del segreto professionale di cui all'art. 2;

- a relazionare, laddove richiesto, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza sull'attività a cui l'*ingegnere uditore* ha assistito.

#### Art.5

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza si occuperà, attraverso opportuna manifestazione di interesse, di accogliere le adesioni al presente Protocollo, sia da parte degli *ingegneri esperti* che degli aspiranti *uditori* e di proporre, sulla base delle rispettive competenze, gli affiancamenti. In fase di adesione al protocollo gli *ingegneri esperti* e gli aspiranti *uditori* dovranno indicare le rispettive aree di competenza professionale e/o che intendono approfondire nell'ambito dell'attività forense.

#### Art.6

L'attività di affiancamento verrà svolta senza vincoli di orario in funzione delle esigenze dell'*ingegnere esperto*. Non è prevista registrazione di presenze o alcun vincolo di partecipazione alle attività in corso di svolgimento. È prevista anche la partecipazione a sopralluoghi esterni, sui luoghi di causa senza che ciò dia diritto a rimborsi spese di alcun tipo.

L'*ingegnere uditore* non svolgerà alcuna attività pratica o di supporto all'attività dell'*ingegnere esperto*, né quelle collaterali e strumentali necessarie all'espletamento delle sue funzioni, ma si limiterà esclusivamente all'osservazione delle operazioni che lo stesso *ingegnere esperto* svolgerà.

L'*ingegnere uditore*, al solo fine di poter partecipare all'attività del CTU potrà essere nominato, nei verbali di causa, come collaboratore del CTU senza che ciò dia diritto a percepire compenso alcuno.

#### Art.7

L'attività di affiancamento si svolgerà relativamente a un solo incarico che l'*ingegnere esperto* dovesse svolgere come CTU e durerà per l'intera durata dello svolgimento dell'incarico allo stesso conferito.

L'attività di affiancamento non ha vincolo di durata e potrà cessare in ogni momento dietro semplice comunicazione di una delle parti.

L'assenza dell'*ingegnere uditore* ad una delle fasi di cui si compone l'attività di consulenza, dal momento in cui si avvia la fase di affiancamento fino al deposito della consulenza, non può costituire di per sé motivo di scioglimento del rapporto.

#### Art. 8

L'*ingegnere uditore*, nello svolgimento delle attività, ha l'obbligo di rispettare tutte le norme d'imparzialità, di etica professionale e morale.

In particolare è fatto specifico divieto ai partecipanti di divulgare con qualsiasi mezzo fatti, circostanze o documenti di cui dovesse venire a conoscenza o entrare in possesso nello svolgimento dell'attività di affiancamento.

#### Art. 9

L'esecutività del presente Protocollo di Intesa e/o lo svolgimento dell'attività di *uditorato*, riscontrate le violazioni di cui all'art.8, potranno essere sospese con decisione motivata dall'Ordine degli Ingegneri, anche su richiesta motivata dell'*ingegnere esperto*, senza dar luogo ad alcuna pretesa o rivalsa nei confronti degli stessi, rispettivamente.

---

In relazione ad ogni singolo *ingegnere uditore*, l'attività di affiancamento potrà essere interrotta in qualsiasi momento e/o per condotta non confacente, fatto salvo il rispetto del codice deontologico

#### Art.10

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, al termine delle attività di affiancamento, organizzerà un evento con riconoscimento di crediti formativi, in cui consegnerà sia all'*ingegnere uditore* che all'*ingegnere esperto* attestazione che certificherà l'avvenuta attività di affiancamento.

#### Art.11

Nel rispetto e richiamo del presente Protocollo d'Intesa, che costituisce accordo generale, per ogni singola attività di affiancamento, l'Ordine predispone una banca dati con la quale sarà specificata la modalità dell'affiancamento svolto, e più precisamente:

- I dati anagrafici dell'*ingegnere uditore*;
- I dati anagrafici dell'Ordine e dell'*ingegnere esperto*;
- Gli argomenti della CTU a cui l'*ingegnere uditore* ha assistito in affiancamento;
- Il luogo di svolgimento;

#### Art.12

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza potrà apportare eventuali modifiche e integrazioni al presente Protocollo d'Intesa e relativo Regolamento che dovessero rendersi necessarie, alla luce delle esperienze che saranno maturate nel tempo.

Il Presidente  
dell'Ordine Ingegneri di Cosenza                      Ing. Marco Saverio GHIONNA

Il Coordinatore della  
Commissione Giovani                                      Ing. Marco Maria GRANATA

Il Coordinatore della  
Commissione forense                                      Ing. Francesco MORDENTE

Per presa visione

L'ingegnere esperto

L'ingegnere uditore